

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali

Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 21- 22 settembre 2006

Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo giugno - settembre 2006

A cura di: Gemma Pastore
Anna d'Ambrosio
Blenda Zanolla

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo aprile - settembre 2006

<u>Sent.</u>	<u>Giudizio</u>	<u>Ricorrente</u>	<u>Resistente</u>	<u>Esito favorevole</u>	<u>Materia</u>
n. 88	Principale	Friuli-Venezia Giulia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	Pubblico impiego
n. 133	Principale	Friuli-Venezia Giulia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione - Stato	Ricerca scientifica – ambiente – produzione di energia
n. 136	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Regione	Demanio marittimo
n. 147	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Regione	Finanza pubblica
n. 156	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli-Venezia Giulia	Regione	Immigrazione
n. 167	Conflitto di attribuzione	Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Nomina dei consiglieri di parità
n. 171	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Regione	Sistema produttivo
n. 175	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Regione	Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente Regioni-enti locali
n. 204	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Regione	Finanza pubblica
n. 207	Principale	Commissario dello Stato per la regione siciliana	Regione siciliana	Regione	Funzioni amministrative relative ai servizi giudiziari

n. 208	Incidentale	TRGA Trentino-Alto Adige	Trento	Provincia	Amministrazione dei beni di uso civico
n. 211	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Trento	Stato	Politica estera
n. 215	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli-Venezia Giulia	Regione	Bonifica siti inquinati
n. 216	Principale	Trento, Toscana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Agricoltura
n. 222	Conflitto di attribuzione	Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Ordine pubblico e sicurezza
n. 232	Incidentale	Corte d'appello di Trento	Trentino-Alto Adige	Corte d'appello di Trento	Interpretazione autentica
n. 235	Conflitto di attribuzione	Veneto, Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Beneficenza pubblica
n. 237	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Trento	Stato	Ordine pubblico e sicurezza
n. 239	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli-Venezia Giulia	Regione	Mobbing
n. 298	Incidentale	Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione siciliana	Regione siciliana	Regione	Pubblico impiego
n. 308	Incidentale	Tribunale di Marsala	Regione siciliana	Tribunale	Pubblico impiego
n. 309	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Regione	Pubblico impiego
n. 312	Conflitto di attribuzione	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Regione	Caccia

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 6 - 10 marzo 2006, n. 88 (GU 11/2006)

Materia: Pubblico impiego

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti, Statuto della Regione FVG; art. 10 legge cost. n. 3/2001

Ricorrente/i: Regione Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 28/2005)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma

Annotazioni:

Secondo la ricorrente la norma impugnata, disponendo che «a decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente», pone un vincolo «specifico e puntuale» in tema di assunzioni, così esorbitando dai limiti posti al potere statale di coordinamento della finanza pubblica dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Preliminarmente, è stata disposta la separazione della questione di legittimità costituzionale del comma 103 dalle altre, che investono altri commi dell'art. 1 della legge n. 311/2004, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il medesimo ricorso; questioni che, pertanto, saranno oggetto di distinte pronunce.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse e' stata giudicata priva di pregio, dovendo la questione di legittimità costituzionale della legge essere proposta, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 Cost.: dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dal ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione (sent. n. 287 e n. 263 del 2005; n. 407/2002), ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile (sent. n. 234/2005).

E' stata altresì respinta la tesi, prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale non vi sarebbe, ab origine, materia del

contendere per l'inapplicabilità alla Regione ricorrente della disposizione censurata.

In proposito, è stato rilevato che, da un lato, la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 569 e' troppo generica per giustificare tale conclusione, mentre, dall'altro lato, la previsione del comma 38 - con il suo inequivoco riferirsi agli anni 2005, 2006 e 2007 - e' troppo specifica per consentire di ritenere tale previsione estensibile all'anno 2008, al quale la norma censurata si riferisce.

Nel merito, il ricorso e' stato giudicato fondato.

La Corte ha osservato che l'art. 4, numero 1), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione»; locuzione che, letta in connessione con quanto la medesima norma prevede subito dopo riguardo «allo stato giuridico ed economico del personale», rende chiaro come l'autonomia regionale debba potersi manifestare non solo nel disciplinare normativamente i propri uffici, ma anche nell'organizzarli, destinando ad essi il personale ritenuto necessario.

La norma impugnata - si legge nella sentenza - comprime illegittimamente l'autonomia regionale imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio - quale il «previo esperimento delle procedure di mobilità»: cfr. sent. n. 388/2004 - idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo «criteri ed obiettivi» ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent n. 390/2004; n. 417 e n. 449 del 2005).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 - 31 marzo 2006, n. 133

Materia: Ricerca scientifica - ambiente - produzione di energia

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente/i: Regione Friuli - Venezia Giulia (ricorso n. 28/2005)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 1, comma 248, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 248, della legge n. 311/2004, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Annotazioni:

A giudizio della ricorrente la disposizione censurata prevede la istituzione di un fondo destinato, quanto meno in via prevalente, alla ricerca scientifica e menoma quindi la sfera di attribuzioni regionali in una materia di competenza ripartita.

In via subordinata, nel ricorso la Regione ha dedotto che, qualora dovesse ravvisarsi l'esigenza di una gestione unitaria del Fondo, l'esclusione delle Regioni dalla sua gestione sarebbe comunque illegittima.

Preliminarmente, è stata giudicata infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, nel senso che soltanto dagli atti di attuazione si potranno individuare le materie finali di destinazione.

La Corte ha infatti ricordato che le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile (sent n. 234/2005).

La questione è stata ritenuta fondata per quanto sostenuto nel ricorso in via subordinata.

La Corte ha ribadito il principio, più volte affermato, secondo cui le disposizioni di leggi statali istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime soltanto se esauriscono i loro effetti in materie attribuite alle competenze dello Stato (ex plurimis, sent. n. 370/2003, n. 12, n. 16, n. 49, n. 308, n. 423 del 2004, n. 31, n. 51, n. 160 e n. 231 del 2005).

Tuttavia, si osserva nella sentenza, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che, di frequente, le normative non possano essere riferite nel loro insieme ad una sola materia, perché concernono situazioni non omogenee, ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa. In siffatti casi di concorso di competenze la Corte ha fatto applicazione, secondo le peculiarità dell'intreccio di discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale collaborazione (sent. n. 370/2003, n. 50, n. 219, n. 231 del 2005).

Nel caso in esame non si può dubitare che la disposizione censurata riguardi una pluralità di materie diverse e, precisamente, la ricerca scientifica, l'ambiente, la produzione di energia e, più in particolare, la sua produzione da fonti rinnovabili.

Le prime due - ricerca scientifica e ambiente - sono materie che hanno delle peculiarità.

Per quanto concerne l'ambiente, è stato più volte affermato che esso costituisce un valore da tutelare nell'ambito di tutte le discipline che in qualche modo possano su di esso incidere.

Da qui anche l'affermazione che, se sull'ambiente la competenza dello Stato è piena e quindi non limitata alla determinazione dei principi fondamentali, non può negarsi la legittimità di una legislazione delle Regioni le quali, nel quadro ed in armonia con quella statale, nell'esercitare la competenza che loro appartiene riguardo ad altre materie - ad esempio, il governo del territorio - approntino ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi (sent. n. 407/2002, n. 62 e n. 108 del 2005).

Alla materia della ricerca scientifica è sotteso un valore la cui promozione può essere perseguita anche con una disciplina che precipuamente concerna materie diverse. E, correlativamente, qualora la ricerca verta su materie di competenza esclusiva statale, a queste occorra riferirsi per stabilire la competenza legislativa (sent. n. 423/2004 e n. 31/2005). In buona sostanza la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione.

Per quel che riguarda la disciplina dell'energia e della sua produzione, è stato rilevato che, se essa, nella ripartizione dell'attuale art. 117 Cost., è annoverata tra le materie di competenza ripartita, già nella legislazione ordinaria antecedente la riforma del Titolo V, in particolare per quanto concerne quella ricavabile da fonti rinnovabili, non era riservata esclusivamente allo Stato.

Infatti, gli artt. 5, 9 e 12 della legge n. 10/1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia),

prevedevano competenze regionali così come ben precise competenze regionali sono individuate dagli artt. 30 e 31 del d. lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Nella normativa successiva le competenze della Conferenza unificata sono state accresciute dal d. lgs. n. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), sia pure limitatamente alla disciplina dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Infine numerose disposizioni della legge n. 239/2004 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), prevedono l'intervento delle Regioni nella disciplina della produzione e distribuzione dell'energia mediante atti di normazione primaria e secondaria.

Per quanto più specificamente riguarda la questione in esame, viene evidenziato che l'art. 1, comma 7, lett. o), della stessa legge, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative dello Stato, stabilisce che la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico sia fatta d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla luce dei principi menzionati e delle considerazioni svolte, la Corte ha concluso che la disposizione in esame concerne una pluralità di materie; che alcune di esse, per le loro peculiarità, e cioè per il fatto che non si esauriscono in un delimitato ambito materiale (ambiente, ricerca scientifica), non si prestano ad un giudizio di prevalenza; che la ricerca scientifica, alla cui promozione il Fondo è destinato, ha ad oggetto l'ambiente, materia di competenza statale sia pure nella particolare accezione di cui si è detto, ma anche la produzione di energia, materia di competenza ripartita.

Di conseguenza, mentre per risolvere la questione non può essere adottato il criterio della prevalenza, per ricondurre a legittimità costituzionale la norma occorre fare applicazione del principio di leale collaborazione nella fase di attuazione della disposizione e di erogazione delle risorse, nella forma dell'intesa con la Conferenza, come prevista dalla legge statale (legge n. 239/2004).

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 23 - 31 marzo 2006, n. 136 (GU 14/2006)

Materia: Demanio marittimo

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 9, 3 e 97 Cost., nonché gli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione siciliana

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 93/2005)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 9 novembre 2005 (disegno di legge n. 988), recante «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» promosso con ricorso del

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere

Annotazioni:

Ad avviso del Commissario dello Stato, la disposizione impugnata - secondo la quale la concessione dei beni demaniali marittimi è rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali produttive, anche per il «mantenimento di porzioni di strutture in regola sotto il profilo urbanistico, compatibilmente con le esigenze di cui alle precedenti categorie di utilizzazione» - viola gli artt. 9, 3 e 97 Cost., nonché gli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione siciliana, in relazione ai limiti posti al legislatore regionale in materia penale.

In particolare la norma consentirebbe la sanatoria di immobili realizzati abusivamente sul demanio marittimo, purché costituiscano porzioni di strutture in regola sotto il profilo urbanistico, laddove per tali beni vige l'esplicito divieto di sanatoria a norma dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge n. 326/2003, divieto ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 70/1975, con specifico riferimento alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

A giudizio del ricorrente l'applicazione della disposizione impugnata potrebbe avere in Sicilia effetti dirompenti sull'equilibrio del territorio e sulla tutela del paesaggio, consentendo una sostanziale sanatoria di manufatti realizzati sul demanio marittimo, in violazione delle disposizioni vigenti, per uso turistico, balneare, sportivo o ricreativo, la norma, introducendo una nuova fattispecie di demanio marittimo, non contemplata dall'art. 1 del d.l. n. 400/1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni

demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 494/1993, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.

Alla luce dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, essa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai cittadini delle altre Regioni e degli stessi cittadini siciliani, i quali, avendo realizzato illegittimamente un immobile su terreni esenti da vincoli o di minore qualità ambientale rispetto alle coste demaniali, soggiacciono invece alla pena della demolizione.

Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 29 novembre 2005, n. 15, con omissione della disposizione oggetto di censura e pertanto, in conformità alla giurisprudenza costituzionale è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 3 - 7 aprile 2006, n. 147

Materia: Finanza pubblica - Sanità

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 32, 81 e 97, Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana, (ricorso n. 59/2005)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Artt. 7 e 11, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Annotazioni:

Secondo il ricorrente l'applicazione dell'art. 7 «comporta un incremento degli emolumenti, in aggiunta a quelli in atto percepiti, agli ex dipendenti Italter e Sirap», in servizio presso gli uffici regionali, emolumenti ai medesimi dovuti ai sensi dell'art. 7 della legge della Regione siciliana n. 38/1994 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia) e dell'art. 48 della legge della Regione siciliana n. 21/2001 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001).

Il legislatore regionale ha approntato, però, una copertura finanziaria per tali maggiori oneri finanziari facendo riferimento ai fondi statali di cui all'art. 7 del d.l. n. 279/2000 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000.

Tuttavia, tali fondi - «secondo quanto comunicato dai competenti Uffici regionali», interpellati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato) - «risultano "pressoché esauriti" e pertanto insufficienti a fornire adeguata e puntuale copertura all'onere economico derivante dalla previsione legislativa in esame, in relazione alla percentuale del 4% dei fondi medesimi che in base alla normativa nazionale può essere destinata alle spese per il personale».

Il ricorrente, inoltre, censura anche l'art. 11 della medesima delibera legislativa che prevede, al comma 1, la persistente applicazione nel territorio regionale del comma 7 dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 (Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiungendo però, nel testo del suddetto articolo, dopo le parole «o grande dimensione» quelle «oppure in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 3-bis».

Per effetto di tale intervento normativo - tale è la doglianza del ricorrente - il suddetto art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 non richiede più, «quali requisiti imprescindibili per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario» delle AUSL, «il possesso della laurea in medicina e l'aver svolto "per almeno 5 anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione"», giacché «introduce l'alternatività dei suddetti requisiti con quelli prescritti dall'art. 3-bis del medesimo decreto legislativo per gli aspiranti alla nomina a direttore generale», e cioè «il possesso di un generico diploma di laurea e l'esperienza "almeno quinquennale di attività di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso».

Da ciò deriverebbe, quindi, «l'apertura della titolarità nell'incarico di direttore sanitario verso professionalità che potrebbero essere totalmente estranee al settore della sanità seppure ricche di esperienza in quello manageriale», con conseguente «possibile compromissione dei livelli essenziali di erogazione del servizio sanitario», atteso che «il compito peculiare della direzione sanitaria potrebbe essere affidato nella preminente considerazione degli aspetti tecnico-gestionali dei servizi piuttosto che di quelli medici», donde l'ipotizzato contrasto tra il comma 1 dell'art. 11 e l'art. 32 Cost.

Il comma 2 del medesimo art. 11 sarebbe in contrasto, invece, con gli artt. 3 e 97 Cost., posto che per la nomina a direttore amministrativo ammette anche gli iscritti nell'elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 512/1994 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge n. 590/1994.

Tuttavia, prosegue il ricorrente, «tale norma eccezionale e transitoria si riferiva ai requisiti richiesti, anche in questo caso, per l'accesso alla carica di direttore generale delle AUSL» (e consistenti nel «possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni»), di talché, «in assenza di adeguate motivazioni», non appare comprensibile «il riferimento ad un elenco redatto da quasi dieci anni per professionalità diverse da quella specifica del direttore amministrativo», il quale - secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 502/1992 - deve essere «un laureato in discipline giuridiche o economiche» e deve aver svolto «per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione».

Anche in questo caso, dunque, la scelta di individuare «requisiti alternativi a quelli espressamente prescritti» per la nomina a direttore amministrativo «potrebbe ingenerare refluenze negative sul buon andamento delle strutture

sanitarie, stante l'assenza di professionalità ed esperienza specifica nel settore sanitario» negli aspiranti alla carica, donde l'ipotizzato contrasto tra la disposizione in esame e gli artt. 3 e 97 Cost.

Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 5 maggio 2005, n. 5, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

L'intervenuto esaurimento del potere di promulgazione, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate e poi omesse acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sent. n. 351/2003) e pertanto, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (ex multis: ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005), è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 14 aprile 2006, n. 156

Materia: Immigrazione

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 57/2005)

Resistente/i: Regione Friuli-Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: Artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lett. f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato non fondate le questioni

Annotazioni:

Le norme impugnate - che prevedono, rispettivamente, interventi per i minori stranieri non accompagnati anche dopo il raggiungimento della maggiore età e lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di compiti istruttori da parte degli enti locali nell'ambito dei procedimenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, nonché di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento - violerebbero la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, di diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Ai fini di un corretto inquadramento delle questioni sollevate dal Governo, la Corte ha ritenuto opportuno premettere che il d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), con il quale lo Stato ha disciplinato la materia dell'immigrazione, ha, tra l'altro, attribuito alle Regioni alcune competenze, prevedendo, altresì, forme di cooperazione tra lo Stato e le Regioni medesime.

In particolare, l'art. 3 del d.lgs. 286/1998 afferma che, al fine della predisposizione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri senta anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il comma 5 dello stesso articolo prevede, ancora, che «nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento

dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana».

Il successivo comma 6 prevede l'istituzione «di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale».

A sua volta l'art. 42 prevede che lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono una serie di attività di tipo sociale e assistenziale volte, tra l'altro, all'effettuazione di corsi della lingua e della cultura di origine, alla diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento nella società italiana degli stranieri medesimi, alla conoscenza e alla valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli extracomunitari regolarmente soggiornanti.

Da tali disposizioni, nonché da altre contenute nel d.lgs. n. 286/1998 - come l'art. 38 e l'art. 40 - risulta che in materia di immigrazione e di condizione giuridica degli stranieri è la stessa legge statale che disciplina una serie di attività pertinenti al fenomeno migratorio e agli effetti sociali di quest'ultimo, e che queste vengono esercitate dallo Stato in stretto collegamento con le Regioni alle quali sono affidate direttamente alcune competenze.

Ciò tenuto conto del fatto che l'intervento pubblico non può limitarsi al controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma deve anche necessariamente considerare altri ambiti - dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione - che coinvolgono competenze normative, alcune attribuite allo Stato ed altre attribuite alle Regioni.

Alla luce del suddetto quadro normativo le questioni non sono state giudicate fondate.

La Corte evidenzia infatti che l'art. 16 della legge impugnata, quale risulta dalla sua stessa rubrica recante «Interventi per minori stranieri non accompagnati», si pone l'obiettivo di prevedere delle forme di sostegno finalizzate all'inserimento dei minori non accompagnati e, proprio al fine del completo raggiungimento di tali scopi, al comma 3, dispone che tali interventi possono proseguire anche dopo che i beneficiari abbiano raggiunto la maggiore età.

La norma impugnata, quindi, va interpretata nel senso che essa si limita a prevedere l'esercizio di attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali, senza incidere in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione.

In sostanza, la «possibilità» di proseguire, in favore del minore non accompagnato, gli interventi di sostegno previsti dall'art. 16, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, con la sua conseguente ulteriore permanenza sul territorio nazionale, è subordinata al rilascio nei suoi confronti del permesso di soggiorno, cosa che potrà avvenire solo ricorrendo le condizioni a tal fine previste dal d.lgs. n. 286/1998.

Parimenti infondata è risultata la censura relativa all'art. 21, comma 1, lettera f).

Anche tale norma, infatti, a giudizio della Corte, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia dell'immigrazione, si limita a prevedere in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale una forma di assistenza che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, ovvero di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento familiare, diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi richiedenti.

D'altra, osserva la Corte, parte il rispetto delle competenze statali nei procedimenti sopra indicati emerge, altresì, dal contenuto della norma impugnata la quale prevede che le attività in essa disciplinate siano svolte in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'interno.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 21 aprile 2006, n. 167

Materia: Nomina dei consiglieri di parità

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 4, numeri 1 e 1-bis, e 8, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; artt. 8, numero 1 e numero 23, 9, numero 4 e numero 5, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); artt. 2 e 4 d.lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); artt. 117, comma sesto, 120 Cost.; artt. 2 e 3 D.P.R. n. 280/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro); artt. 3 e 4 D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197/1980 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474).

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Regione Friuli-Venezia Giulia, (ricorsi nn. 8, 9 e 11 del 2003)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, del 30 dicembre 2002 (Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, delle/dei consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento;
- estinto il processo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano

Annotazioni:

I ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono stati giudicati inammissibili per inidoneità del bando, oggetto di gravame, a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti (sent. nn. 72 e 73 del 2005; sent. n. 97/2003; sent. n. 163/1997).

Il bando, la cui emanazione non è né prevista, né disciplinata dal d.lgs. n. 196/2000, da un lato, elenca gli enti dai quali l'amministrazione statale non aveva ricevuto le prescritte designazioni al fine di effettuare l'ordinaria nomina dei consiglieri di parità, o aveva ricevuto designazioni con documentazione incompleta; dall'altro, ricerca candidati per tali cariche,

dovendo procedere alla nomina diretta in via surrogatoria, a norma dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 196/2000.

In sostanza, il bando è un atto preliminare emanato dall'amministrazione statale al fine di poter procedere alla nomina in via surrogatoria dei consiglieri di parità.

Esso è privo di effetti autonomi sul piano del riparto costituzionale delle competenze.

Ad esso non è stato dato sèguito.

La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno riconosciuto che l'amministrazione statale, pur avendole comprese nell'elenco, non ha nominato i consiglieri, né si è opposta alla nomina da parte dei due enti; ha, anzi, inserito i consiglieri nominati dai due enti all'interno della Rete nazionale, erogando i relativi fondi.

La rinuncia al ricorso da parte della Provincia autonoma di Bolzano (motivata dalla comunicazione ministeriale della decisione di non nominare i consiglieri di parità), in assenza di costituzione della controparte, ha comportato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ord. n. 217/2005).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 5 - 21 aprile 2006, n. 171

Materia: Sistema produttivo

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 101/2005)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), recante "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32"

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere

Annotazioni:

L'art. 3, comma 2, del disegno di legge n. 1077 introduce, dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge della Regione Siciliana n. 29/1995 (Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio), i commi 5 (a norma del quale gli originari assegnatari di lotti nelle aree di sviluppo industriale destinati all'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le attività commerciali siano state svolte, alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da essi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca, con la precisazione che i requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti richiesti dal precedente comma 1 del medesimo articolo debbono essere riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto) e 6 (il quale dispone che, ogni qualvolta si trovino in concorrenza istanze presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, sono sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari).

Secondo il ricorrente, le predette disposizioni contenute nell'art. 3, comma 2, del disegno di legge n. 1077 contrasterebbero con gli artt. 3 e 97 Cost. perché, prevedendo - in deroga alle ordinarie procedure - diversi parametri e criteri anche confliggenti tra loro per individuare i potenziali assegnatari dei lotti, sarebbero prive dei caratteri di astrattezza e generalità e apparirebbero finalizzate a predeterminare i loro destinatari.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha denunciato anche, in riferimento agli artt. 9 e 97 Cost., l'art. 17, comma 3, dello stesso disegno di

legge, a norma del quale, nel bacino estrattivo di Custonaci, fino all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge della Regione Siciliana n. 127/1980 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerali da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana), e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le autorizzazioni possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati.

Secondo il ricorrente, questa norma illegittimamente subordinerebbe, sia pure in via temporanea, la tutela dell'ambiente e del paesaggio alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo.

Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

La Corte ha quindi osservato che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351/2003).

E' stata pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 20 - 28 aprile 2006, n. 175

Materia: Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 123, ultimo comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 39/2005)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: artt. da 1 a 11, art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile la questione

Annotazioni:

Il ricorrente ha assunto che la disposizione si applicherebbe anche alle Regioni speciali in virtù dell'art. 10 della l. cost. n. 3/2001 in quanto le «forme di maggiore autonomia» cui questa norma fa riferimento, sarebbero «naturalmente riferite anche agli enti locali».

Da ciò deriverebbe che le Regioni a statuto speciale risulterebbero anch'esse tenute ad istituire il Consiglio delle autonomie locali mediante «fonte statutaria» e non attraverso una «fonte legislativa ordinaria», con conseguente illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

La Corte ha ritenuto che la questione, pure in assenza di una specifica eccezione in tal senso, deve essere dichiarata inammissibile.

Nella sentenza è stato premesso che l'art. 10 della l. cost. n. 3/2001 «configura un particolare rapporto tra norme degli statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione» (sent. n. 314/2003), che si risolve in un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, a favore delle disposizioni costituzionali che garantiscono forme di autonomia «più ampie» rispetto a quelle attribuite dalle disposizioni statutarie.

Dalla formulazione dell'art. 10 emerge con chiarezza, a giudizio della Corte, che è insita, nel meccanismo di estensione dallo stesso prefigurato, una valutazione necessariamente comparativa tra i due sistemi (ordinario e speciale) di autonomia regionale.

Ciò implica che nel momento in cui il ricorrente, impugnando una legge di una Regione a statuto speciale, adduce, come nel caso di specie, la violazione di una disposizione contemplata nel Titolo V, ha l'onere di prendere in esame anche i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto, al fine di valutare

se effettivamente le forme di autonomia riconosciute dalla l. cost. n. 3/2001 siano più estese rispetto a quelle già risultanti dalle disposizioni statutarie.

In altri termini - si precisa nella sentenza - perché possa svolgersi un giudizio di preferenza tra diversi sistemi di autonomia occorre che vengano considerati i "due termini" della comparazione, in quanto soltanto all'esito di una disamina complessiva dei sistemi posti a raffronto è possibile ritenere che l'uno garantisca una forma di autonomia eventualmente «più ampia» rispetto all'altro.

Nel caso in esame viene rilevato come il ricorrente si sia limitato ad affermare che le norme impugnate per il solo fatto di avere istituito il Consiglio delle autonomie locali con legge "ordinaria" violerebbero, per il tramite dell'art. 10 della l. cost. n. 3/2001, l'art. 123, ultimo comma, Cost.

La Corte ha quindi ritenuto che - a prescindere dalla questione relativa all'applicabilità in questa fattispecie alle Regioni a statuto speciale dell'art. 10 della l. cost. n. 3/2001, nonché dell'art. 123, ultimo comma, Cost., la genericità delle asserzioni contenute nel ricorso non consente di affrontare il merito della questione proposta.

E' stato infatti osservato che il ricorrente «avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale (...), le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale» (sent. n. 202/2005).

Queste carenze argomentative comportano, pertanto, la inammissibilità delle censure nei termini in cui le stesse sono state formulate.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 3 - 18 maggio 2006, n. 204

Materia: Finanza pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 9, 51, 81, 97, 114, 117, primo comma, lettera o), e secondo comma Cost

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 99/2005)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 6, commi 1, 2, 3 e 4, art. 8, comma 2, art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, art. 11, art. 12, art. 13, comma 2, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20, art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, art. 20, commi 16, 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44, art. 21, commi 2, 5, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37, art. 22, comma 2, art. 23, commi 7, 11 e 17, art. 24, commi 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44, art. 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15, art. 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, art. 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10, art. 28, comma 3, «limitatamente ai capitoli 373703 - 377729 - 377720 - 377722 - 377727 - 413311», della delibera legislativa approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere

Annotazioni:

Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

E' stato dunque applicato il principio giurisprudenziale secondo cui «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sent. n. 351/2003; ord. n. 147/2006 e nn. 403, 293 e 169 del 2005)

La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 17 - 26 maggio 2006, n. 207

Materia: Funzioni amministrative relative ai servizi giudiziari

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 81, quarto comma, 97, 110 e 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 48/2005)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 1, ultimo inciso, dell'art. 2, commi 2, ultimo inciso, e 4, e degli artt. 3 e 4 del disegno di legge n. 805 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, dell'art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005 n. 6 (Disposizioni per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme citate in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle medesime norme in riferimento all'art. 110 della Costituzione

Annotazioni:

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 1, ultimo inciso, l'art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4, e gli artt. 3 e 4 del disegno di legge n. 805 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 aprile 2005 e successivamente promulgato e pubblicato come legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6, per violazione degli artt. 81, quarto comma, 97, 110 e 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, nonché della competenza esclusiva statale in materia di diritto privato.

Preliminarmente la Corte ha rilevato che, essendo nel corso del giudizio intervenute la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale, che completano l'iter procedimentale connesso alla delibera legislativa impugnata, la pronuncia va adottata nei confronti di tale legge (sent. n. 55/2001 e n. 271/1996).

Il primo profilo di censura delle norme impugnate è basato sulla presunta violazione dell'art. 110 Cost. perché in esse si prevede che la richiesta di comando deve essere fatta dai capi degli uffici periferici degli organi giudiziari e non, invece, dai competenti uffici del Ministero della giustizia.

Tale questione non è stata giudicata fondata; la Corte ha, infatti, argomentato che la legge regionale in questione non attribuisce ai capi degli uffici giudiziari aventi sede in Sicilia competenze nuove, aggiuntive o modificative, rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione statale.

La legge regionale impugnata si limita, pertanto, a far riferimento a competenze amministrative e di indirizzo, in materia di organizzazione dei servizi giudiziari, fissate da tempo dalla legislazione statale e recentemente ribadite e specificate dalla legge di delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Per quanto riguarda i rapporti tra uffici giudiziari e Ministero della giustizia, nulla poteva dire la legge regionale in proposito.

Restano pertanto impregiudicate tutte le procedure di raccordo tra uffici giudiziari aventi sede in Sicilia e Ministero della giustizia, il quale allo stato non dispone, per quanto riguarda i servizi giudiziari, di organi periferici.

Viene ricordato quanto già chiarito con altra sentenza, e cioè che «l'art. 110 Cost. non implica una riserva di competenza organizzativa del Ministro di grazia e giustizia in ordine a qualunque servizio comunque in relazione con la giustizia, ma soltanto la delimitazione del campo d'intervento del Ministro rispetto a quello riservato, effettivamente, al Consiglio superiore della magistratura» (sent. n. 287/1987). In altre parole, non è possibile desumere dalla norma costituzionale citata una competenza esclusiva ed accentrata negli uffici ministeriali di tutte le funzioni amministrative relative ai servizi giudiziari, che restano distribuite tra centro e periferia secondo le norme e le prassi statali in vigore.

Infine, il richiamo del ricorrente all'art. 110 Cost. è stato ritenuto inconferente per quanto riguarda gli organi delle giurisdizioni speciali e le Avvocature distrettuali dello Stato, nei cui confronti non esistono competenze del Ministro della giustizia.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., perché verrebbe creato, con l'assegnazione di risorse umane e strumentali senza l'assenso degli organi statali centrali, «uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza» della Regione nell'esercizio di funzioni statali.

Dal complesso dei rilievi sviluppati nel ricorso, risulta che oggetto della doglianza è il presunto contrasto della legge impugnata con le norme di rango costituzionale che regolano le competenze ripartite tra Stato e Regione Siciliana.

Così identificata, la questione è stata giudicata infondata.

La Corte ha rilevato, infatti, che le norme regionali impugnate non introducono alterazioni di alcun tipo nell'organizzazione e nelle procedure interne dell'amministrazione giudiziaria, né incidono nei rapporti tra Ministero della giustizia e uffici giudiziari siti sul territorio. Il carattere puramente facoltativo della richiesta di comando di personale o di comodato di beni strumentali, da parte dei capi degli uffici statali, vale inoltre a fugare il dubbio che con legge regionale siano stati introdotti vincoli a carico di organi dello Stato.

Il ricorrente censura specificamente l'ultimo inciso del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale impugnata, poiché, nel prevedere l'esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni statali destinatarie del personale comandato, esulerebbe dalla competenza della Regione, in quanto inciderebbe su rapporti di lavoro disciplinati dal codice civile.

La Corte ha giudicato la questione non fondata rilevando in proposito che la norma regionale censurata non intende precludere ogni possibile emolumento aggiuntivo futuro, in favore del personale comandato, derivante dall'evolversi della dinamica contrattuale, ma mira semplicemente ad escludere che dalla legge regionale possa derivare un qualsiasi obbligo per le amministrazioni statali, con conseguente inammissibile carico finanziario per le stesse.

L'assetto del rapporto di lavoro del suddetto personale non viene inciso dalla norma impugnata, che si limita a precisare che dall'assegnazione di risorse umane alle amministrazioni statali non può derivare alcun diritto dei dipendenti comandati ad emolumenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni destinatarie.

Il Commissario dello Stato prospetta infine la violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma, Cost., perché dalla mancata fissazione di parametri per l'individuazione del personale da porre in posizione di comando potrebbe derivare «una serie di discrasie e disfunzioni nell'amministrazione regionale causate dal transito dei dipendenti non individuati preventivamente per uffici di provenienza, per qualifiche professionali e per attitudini personali». D'altra parte - aggiunge il ricorrente - dal venir meno di unità di personale potrebbe derivare la necessità, per l'amministrazione regionale, di nuove assunzioni o di maggiori prestazioni di lavoro del personale esistente, con conseguenti oneri finanziari non previsti e non quantificati dalla legge regionale impugnata.

Entrambe le questioni sono risultate inammissibili in quanto il ricorrente si è limitato a prospettare delle mere eventualità, sulla base di considerazioni generiche e probabilistiche (ex plurimis, ordinanze n. 374/2004, n. 345/2002 e n. 339/1999).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 17 - 26 maggio 2006, n. 208

Materia: Amministrazione dei beni di uso civico

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Art. 3 Cost.; artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Ricorrente/i: Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento (ordinanza n. 443/2004)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)

Esito del giudizio: La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento

Annotazioni:

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui stabilisce che l'assemblea degli utenti è costituita da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, della stessa legge, aventi cittadinanza italiana, per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto, per un verso, il discrimine dello "straniero", operato da detta norma ai fini della elezione degli organi di gestione dell'ASUC, nell'ambito dei soggetti cui il precedente art. 2 riconosce la titolarità del diritto di uso civico, non troverebbe una giustificazione in rapporto a caratteristiche soggettive per la titolarità e fruizione dell'uso civico e ad esigenze organizzative dell'Ente preposto al governo dei beni di proprietà indivisa; e, per altro verso, in quanto l'art. 2 della stessa legge provinciale riconosce al residente non avente la cittadinanza italiana «la titolarità indivisa e il diritto di godimento dei beni di uso civico, purché (maggiormente e) iscritto nelle liste elettorali del Comune per la elezione degli organi comunali».

La disposizione è altresì impugnata per contrasto con gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in quanto, se è vero che l'art. 8, punto 7, di detto statuto speciale attribuisce alla Provincia potestà legislativa primaria in materia di usi civici, esso stabilisce anche che questa deve essere esercitata «entro i limiti indicati dall'art. 4», il quale, in particolare, richiede il rispetto degli obblighi internazionali, con riferimento alla direttiva 94/80 CE, recepita con il d. lgs. n. 197/1996, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata, come l'intera legge della Provincia autonoma di Trento n. 5/2002, in cui essa è inserita, è stata abrogata dall'art. 24 della legge della stessa Provincia autonoma n. 6/2005 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), che, inoltre, nel regolare ex novo l'intera materia, all'art. 7, non ricomprende tra gli organi dell'ASUC l'assemblea degli utenti, come faceva lo stesso art. 7 della previgente legge n. 5/2002, facendo, conseguentemente, venir meno il requisito, già previsto per la partecipazione alla stessa assemblea, della cittadinanza italiana, sul quale si incentravano le censure del giudice rimettente.

Pertanto, essendo necessario l'esame della perdurante rilevanza della questione da parte del rimettente, al quale compete valutare l'applicabilità dello ius superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame, la corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 17 maggio -1 giugno, n. 211

Materia: Politica estera

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art 117, comma secondo, lett. a), Cost.; artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; legge 49/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 63/2005)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento) perché, in contrasto con la legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), introducono una disciplina che rientra nell'ambito di una materia appartenente alla competenza esclusiva dello Stato.

Il ricorrente ritiene pertanto sussista una violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

A giudizio del ricorrente le norme impugnate introducono una disciplina che rientra nell'ambito di una materia appartenente alla competenza esclusiva dello Stato.

La Corte ha giudicato il ricorso fondato osservando che l'art. 117, comma secondo, lett. a), nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri "rapporti internazionali" da un lato e "politica estera" dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale.

La politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e tipica dell'attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine "rapporti internazionali".

Mentre i "rapporti internazionali" - osserva la Corte - sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la "politica estera" concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.

Le attività di cooperazione internazionale disciplinate negli articoli impugnati della legge della Provincia autonoma di Trento, sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall'art. 1 della legge 49/1987, laddove si dispone che la «cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP».

La legge impugnata prevede, invero, un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Provincia.

Implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la legge provinciale finisce con l'autorizzare e disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato.

La semplice affermazione di principio, contenuta nell'art. 1 della legge impugnata, in base alla quale le iniziative di cooperazione dovranno sempre avvenire «in conformità con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera della Repubblica e della legislazione statale di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nono comma», non vale ad escludere, a giudizio della Corte, la lesione della sfera di competenza statale.

La normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia è, infatti, quella dettata dall'art. 6 della legge n. 131/2003, che, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legislative di cui al Titolo V, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.

Tutte le norme censurate, dunque, per il solo fatto di intervenire nella sfera della politica estera, riservata in via esclusiva allo Stato, sono risultate in contrasto con il riparto di competenze legislative delineato nel Titolo V Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 17 maggio -1 giugno 2006, n. 215

Materia: Bonifica siti inquinati

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 114, 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost.; dovere di leale collaborazione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 77/2004)

Resistente/i: Regione Friuli-Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: dell'art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile la questione

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui prevede che la Regione provveda agli interventi di bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna di Marano e Grado mediante delegazione amministrativa rispettivamente all'Ente zona industriale di Trieste ed al Consorzio di sviluppo industriale nella zona Aussa-Corno, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Cost., che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, essendo stato utilizzato lo strumento legislativo in modo da alterare il quadro delle fonti di disciplina dei rapporti, avendo il legislatore nazionale demandato la regolamentazione della materia a norma subprimaria, secondo la tecnica della delegificazione; nonché degli artt. 114 e 118, primo e secondo comma, Cost., interferendo sulle competenze comunali e provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati.

Viene eccepita infine la violazione del dovere di leale collaborazione con gli altri soggetti istituzionali nella individuazione, attraverso il procedimento stabilito nelle fonti statali, delle modalità attuative dell'intervento di bonifica dei siti inquinati.

Il ricorso è stato giudicato inammissibile stante la genericità delle censure in esso contenute.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile la inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica della eventuale pretestuosità o astrattezza dei dubbi di

illegittimità costituzionale sollevati nonché il vaglio, in limine litis, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate (sent. n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213/2003, n. 384/1999, n. 261/1995).

Nella specie, il ricorso è apparso meramente assertivo, risolvendosi in censure assolutamente generiche: il ricorrente, infatti, lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ambiente, nonché degli artt. 114 e 118 Cost., ma non chiarisce in quale modo la Regione - la quale, peraltro, a norma degli artt. 4, n. 2, e 5, n. 16 e n. 22, dello statuto speciale, è dotata di potestà legislativa rispettivamente primaria nella materia "bonifiche" e concorrente nelle materie "igiene e sanità" e "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" - avrebbe inciso, con la censurata previsione legislativa, sul potere statale in materia; né indica quali siano esattamente le competenze degli enti locali che si assumono violate dalla norma impugnata.

Inoltre, risulta denunciata dal ricorrente la violazione del principio di leale collaborazione, senza che venga precisato in quali attività si sarebbe dovuto concretare detto principio, invocato in modo del tutto astratto, ed a prescindere da qualsivoglia indicazione sia degli elementi che fonderebbero la sussistenza di un dovere in tal senso, sia dei soggetti nei cui confronti esso specificamente si configurerebbe.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 17 maggio 2006 - 1 giugno 2006, 216

Materia: Agricoltura

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 8, numeri 15) e 21), e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 5 e 117, terzo e quarto comma, Cost.; artt. 8 e 10 legge cost. 3/2001; D.P.R. n. 305/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano e per il personale ad esso addetto); principio di ragionevolezza

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (n. 48/2003); Regione Toscana

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 38/2003 (Disposizioni in materia di agricoltura)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere

Annotazioni:

Dopo aver riunito, stante la comunanza di argomento delle questioni oggetto dei ricorsi, i giudizi che traggono origine dagli stessi, la Corte ha preliminarmente dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, quanto al ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento.

Come riconosciuto, difatti, dalla stessa ricorrente nella memoria depositata in vista dell'udienza pubblica, «non risultano emanati decreti attuativi delle norme impugnate», risultando inoltre «scaduto» il termine previsto per l'espletamento di tale incumbente, originariamente fissato in un anno, portato a due dall'art. 2, comma 11, della legge n. 186/2004 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse).

Siffatta evenienza, determinando una sopravvenuta carenza di interesse, conduce all'esito processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 13 giugno 2006, n. 222

Materia: Ordine pubblico e sicurezza

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 9, primo comma, numero 10, e 16 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 1 D.P.R. n. 474/1975 (Norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); art. 4 d.lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); art. 117, sesto comma, Cost.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 35/2003)

Resistente/i: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre del 2003 avente ad oggetto «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi»

Esito del giudizio: La Corte ha giudicato il ricorso non fondato

Annotazioni:

Ad avviso della Provincia, l'atto, adottato dal Ministro avrebbe determinato una lesione delle prerogative provinciali in materia di igiene e sanità.

Il ricorso è stato giudicato infondato: la Corte ha, infatti ritenuto che la premessa da cui muove il ricorrente, che l'atto in parola attiene alla materia "igiene e sanità", non è corretta.

L'esame delle singole direttive dettate dal Ministro ha consentito alla Corte di rilevare che il provvedimento regola fattispecie eterogenee ed insiste su una pluralità di materie, ascrivibili non solo alla potestà legislativa concorrente ("tutela della salute", ivi compresa la polizia veterinaria) ma anche e soprattutto a quella esclusiva dello Stato ("ordine pubblico e sicurezza").

Alla stregua della consolidata giurisprudenza, in siffatti casi di concorso di competenze si deve fare applicazione del criterio della prevalenza e verificare se una tra le materie interessate possa dirsi dominante, in quanto nel complesso normativo sia rintracciabile un nucleo essenziale appartenente ad un solo ambito materiale ovvero le diverse disposizioni perseguano una medesima finalità (sent. nn. 181 e 133 del 2006, 50 e 219 del 2005).

Nella specie, le prescrizioni denunciate risultano accomunate da un'identica ratio, afferente al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini dinanzi al rischio di attacco da parte di cani di razze con un particolare potenziale di aggressività, come del resto esplicitato nel preambolo

dell'ordinanza, dove l'urgenza della regolamentazione ha riguardo proprio alla frequente reiterazione di episodi di aggressione animale.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza, salvo alcuni casi marginali inseriti nell'art. 2, ineriscono alla repressione di contegni suscettibili di rilevanza penale, dati dall'impiego di tecniche di addestramento particolari e dalla somministrazione di sostanze eccitanti, le une e l'altra finalizzate ad accentuare il potenziale di aggressività di taluni cani.

Il pericolo per l'incolumità pubblica assunto a ragione e fondamento dell'atto è pertanto determinato, non già dalla esistenza di animali dotati di caratteristiche peculiari, ma dal potenziamento delle loro capacità offensive per mano dell'uomo.

La dichiarazione di abitualità nel reato o di delinquente per tendenza, la sottoposizione a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione personale, la precedente condanna per reati non colposi contro la persona o contro il patrimonio ovvero per maltrattamento di animali rinviano, in linea generale, ad un'esigenza di difesa sociale.

La limitazione della sfera giuridica dei destinatari della direttiva non può che giustificarsi in rapporto alla prevenzione di comportamenti atti ad incrementare la capacità di danno dei cani, eventualmente a scopo di profitto.

In definitiva, la misura si propone di sottrarre alla disponibilità di soggetti già resisi responsabili di condotte antisociali quegli animali che, per indole o per struttura fisica, siano suscettibili di utilizzazione quali strumenti di offesa.

L'ordinanza impugnata, dunque, è stata emanata essenzialmente per fronteggiare evenienze involgenti interessi strettamente collegati alla difesa della sicurezza pubblica e, alla luce di tale finalizzazione, in base al criterio della prevalenza è stata ricondotta alla materia "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., di competenza esclusiva dello Stato.

La riconduzione dell'ordinanza ministeriale, in ragione della sua complessiva finalità, nella materia "ordine pubblico e sicurezza" è conforme all'indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi nel vigore del nuovo Titolo V della seconda parte Cost., secondo cui la nozione "ordine pubblico e sicurezza" va intesa in termini restrittivi, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale, come relativa alle sole misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sent n. 383/2005, n. 428/2004, n. 407/2002)

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 16 giugno 2006, n. 232

Materia: Interpretazione autentica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 4, 25 e 47 Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol; artt. 3, 51 e 102 Cost.

Ricorrente/i: Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano (ordinanza n. 66/2005)

Resistente/i: Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

Annotazioni:

La legge impugnata, stabilendo che «nell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, le espressioni "amministratori o dirigenti", ovunque ricorrano, sono riferite esclusivamente a soggetti titolati alla rappresentanza esterna dell'ente o società», si porrebbe in contrasto, a giudizio del ricorrente: a) con gli artt. 4, 25, e 47 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto intervenuta in materia sottratta alla potestà legislativa della Regione e devoluta a quella delle Province autonome di Trento e Bolzano; b) con gli artt. 3, 51 e 102 Cost., in quanto, imponendo una data interpretazione delle norme disciplinanti le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale, ed essendo stata approvata in pendenza di un giudizio elettorale vertente sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità, violerebbe i principi della ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della certezza dell'ordinamento giuridico, e risponderebbe all'intento di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie.

La questione sollevata è stata giudicata fondata.

L'art. 4, comma 1, della legge cost. n. 2/2001 - modificando l'art. 47 dello statuto speciale - ha attribuito alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa circa «la forma di governo della Provincia e, specificamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».

Contestualmente a tale attribuzione di competenza, la legge cost. n. 2/2001 ha disciplinato il procedimento legislativo in tale materia, prescrivendo l'approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale e la sospensione della promulgazione della legge, fino alla sua approvazione da parte della «maggioranza dei voti validi», se, entro tre mesi dalla pubblicazione (avente natura meramente "notiziale"), un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale chiede che la legge sia sottoposta a referendum provinciale.

La disposizione transitoria (art. 4, comma 4, della legge cost. 2/2001) - a tenore della quale «nella Provincia autonoma di Bolzano fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato art. 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti» - non vale a giudizio della Corte a ripristinare in capo alla Regione la competenza legislativa sottrattata con il primo comma.

La questione, ampiamente dibattuta tra le parti, della natura del rinvio, se recettizio ovvero formale, operato dalla legge provinciale n. 4/2003 alla legge regionale («ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi seguenti»: art. 1, comma 1), è risutata irrilevante ai fini della decisione.

È la stessa legge costituzionale, infatti, a fare salva, in via transitoria, non già la competenza legislativa regionale, ma le leggi elettorali «vigenti» emanate da chi, fino a quel momento, aveva la relativa competenza; sicché la riproduzione pressoché letterale della norma transitoria da parte della legge provinciale non incide affatto sull'unica, decisiva circostanza della perdita da parte del Consiglio regionale della potestà legislativa in materia, e ciò a prescindere del tutto dall'esercizio da parte della Provincia autonoma di tale potestà.

È stato rilevato che l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante, e che non può ammettersi che tale potestà sopravviva - come sostiene la Regione - perché «solo l'autore della disposizione che viene interpretata può essere considerato l'unico depositario della volontà legislativa espressa in quella sede»: quella di interpretazione autentica è una legge espressione della potestà legislativa - e non già di una "soggettiva" volontà "chiarificatrice" del suo autore • e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge, può provenire soltanto dall'organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di «autore» della legge interpretata.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 16 giugno 2006, 235

Materia: Beneficenza pubblica

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 3, 32, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.; artt. 3 e 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Ricorrente/i: Regione Veneto (ricorso n. 1/2004); Regione Valle d'Aosta (ricorso n. 2/2004)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Direttiva del Ministero del lavoro del 23 settembre 2003, n. 3 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibili i conflitti

Annotazioni:

L'art. 41-ter della legge 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d. lgs. n. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.

Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva - invece del decreto, d'intesa con la Conferenza unificata previsto dall'art. 41-ter - avrebbe violato sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V Cost., in base al quale alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale in materia di "beneficenza pubblica".

Entrambi i conflitti sono stati giudicati inammissibili.

La Corte ha evidenziato che la direttiva impugnata è stata emanata dopo l'entrata in vigore della legge cost. 3/2001 e poco dopo l'entrata in vigore della legge 131/2003, norme che hanno mutato il riparto delle materie tra lo Stato e le Regioni e dettato il regime transitorio, sancendo il principio di continuità.

Chiarito ciò, è stato aggiunto che la direttiva si inserisce in un unico procedimento concertato tra Stato e Regioni, relativo alla ripartizione dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003. La ripartizione è stata effettuata con decreto 18 aprile 2003, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata.

La direttiva, dunque, è stata emanata in attuazione dell'intesa raggiunta tra lo Stato e le Regioni nella Conferenza unificata; intesa nella quale fu valutata e approvata la proposta governativa di ripartire il Fondo nazionale per le politiche sociali relativo all'anno 2003, tra le Regioni e di attribuire al Ministero i fondi destinati al finanziamento dei progetti sperimentali previsti dall'art. 41-ter della legge n. 104/1992.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 - 22 giugno 2006, n. 237

Materia: Ordine pubblico e sicurezza

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art 117, comma secondo, lett. h), Cost.; artt. 11 e 12 Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 582005)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Artt. 12 e 13, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3/2005 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate

Annotazioni:

A giudizio del ricorrente, nel rinviare ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla citata legge provinciale, nonché all'interno di sale giochi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, della provincia di Trento, prevedendo altresì apposite sanzioni amministrative per la violazione di dette prescrizioni, le norme impugnate eccedono l'ambito delle competenze provinciali delineate dallo statuto speciale di autonomia, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'articolo 117, comma secondo lett. h), Cost.

La questione è stata giudicata fondata.

La Corte ha osservato, infatti, che in forza dell'art. 9, numero 7, dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno potestà legislativa in materia di «esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi».

In virtù della previsione statutaria richiamata, la Provincia autonoma di Trento aveva già emanato la legge n. 9/2000 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e dell'attività alberghiera nonché modifica dell'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983,

n. 12 in materia di personale) prevedendo, all'art. 13 comma 3, che le autorizzazioni prescritte dai precedenti articoli 7, 8 e 9 (concernenti l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione, aperti o non al pubblico, nonché degli esercizi alberghieri) comprendevano «l'autorizzazione all'installazione e all'uso di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi da gioco complessivi».

L'art. 110 del r.d. n. 773/1931 e successive modificazioni, nel testo in vigore all'epoca della citata legge provinciale, vietava l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ma permetteva gli «apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità» nei quali il costo della partita, e l'ammontare dei premi fosse assolutamente modesto.

La norma richiamata è stata modificata dall'art. 22 della legge n. 289/2002, nonché dall'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 269/2003 con la conseguenza che, pur confermandosi la disciplina vigente in tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, è stata modificata quella in tema di apparecchi idonei per il gioco lecito.

In particolare, questi ultimi sono definiti in cinque categorie dai nuovi commi 6 e 7 dell'art. 110: 1) quelli «nei quali [...] gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche» (comma 6, lettera a); 2) quelli che si attivano esclusivamente con un collegamento alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che comunque distribuiscono vincite (comma 6, lettera b, in particolare i numeri 2 e 3); 3) «quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono [...] premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica» (co. 7, lettera a); 4) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte, che peraltro la norma considera leciti solamente fino al 31 gennaio 2003 (comma 7, lettera b); 5) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (comma 7, lettera c).

Lo stesso art. 22, comma 6, della legge n. 289/2002 ha poi stabilito che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe stato individuato il numero massimo di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.

110 TULPS installabili presso i pubblici esercizi e le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione.

Del tutto coerentemente, l'art. 22 ha modificato anche l'ultimo comma dell'art. 110 TULPS prevedendo che il questore può disporre la sospensione della licenza anche in caso di violazioni relative al numero di apparecchi installati.

In siffatto quadro normativo statale si inserisce l'art. 12, comma 1, della legge impugnata, il quale ha aggiunto all'art. 13 della precedente legge provinciale n. 9/2000 i commi 3-bis e 3-ter.

Il primo dispone che «nel limite massimo previsto dal comma 3, con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi»; il secondo prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nel decreto direttoriale sopra citato.

Analoghe disposizioni anche per i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati sono contenute nell'art. 13 della legge impugnata, la quale prevede sanzioni di uguale natura e misura.

La Corte ha evidenziato che la materia in esame risulta compiutamente disciplinata dall'art. 110 TULPS.

In particolare, la legge statale: (1) definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; (2) vieta i primi e consente i secondi; (3) detta le sanzioni per le violazioni della disciplina relativa ai primi; (4) stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi (divieto di utilizzo per i minorenni, tipologia dei luoghi ove essi possono essere installati, necessità di un limite massimo del loro numero in relazione alle dimensioni, all'ubicazione ed alla natura dell'attività del locale che li ospita, ecc.).

Non v'è dubbio, a giudizio della Corte, che tutte queste prescrizioni attengono chiaramente alla materia dell'"ordine pubblico e sicurezza" non compresa nell'articolo 9 dello Statuto e che l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In proposito viene ricordato che è stato più volte precisato che tale materia si riferisce «all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico» (sent. n. 95/2005, nn. 6, 162 e 428 del 2004, n. 407/2002). In essa rientra non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo.

Anche la disciplina relativa al numero massimo di apparecchi che possono essere installati in un determinato esercizio non attiene tanto alla sicurezza riferita allo svolgimento dell'attività da parte degli esercenti di un pubblico servizio, ma rientra nella materia che l'art. 9 dello statuto speciale riserva allo

Stato, considerati i caratteri dei giochi cui sono predisposte tali apparecchiature (aleatorietà e possibilità di vincite, seppur modeste, in denaro), la conseguente forte capacità di attrazione e concentrazione di utenti e l'altrettanto elevata probabilità di usi illegali degli apparecchi medesimi.

Dunque, la tesi della Provincia, secondo la quale le disposizioni impugnate, facendo riferimento soltanto alle caratteristiche tipologiche e di localizzazione, si limiterebbero a regolamentare l'installazione degli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità nell'ambito degli esercizi pubblici, la cui disciplina è demandata alla propria competenza, ai sensi dell'art. 9, numero 7, dello statuto speciale di autonomia, non è stata condivisa, sulla base della considerazione che anche le prescrizioni in tema di numero di apparecchi e di modalità di installazione rispondono ad evidenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici ed il fatto che si tratti di locali destinati ad ospitare pubblici esercizi non vale a sottrarre la disciplina in questione alla materia riservata alla potestà legislativa statale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 - 22 giugno 2006, n. 239

Materia: Mobbing

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 4 e 5 dello Statuto speciale FVG; artt. 117, secondo comma, lett. g) ed I), e terzo comma, 118, primo comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio (ricorso n. 67/2005)

Resistente/i: Regione Friuli-Venezia

Oggetto del ricorso: Legge Friuli-Venezia Giulia n. 7/2005 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato non fondata la questione

Annotazioni:

In via preliminare, la Corte ha rilevato l'ammissibilità del ricorso ancorché concerna un'intera legge, in quanto, come già ritenuto in casi analoghi (sent. n. 359/2003; n. 22/2006), l'omogeneità della normativa in esame consente di individuare l'oggetto e le ragioni dello scrutinio richiesto.

Nel merito, il ricorso non è stato ritenuto fondato.

Il richiamo alla sentenza n. 359/2003 non ha giovato al ricorrente perché la legge della Regione Lazio, dichiarata illegittima, era sostanzialmente diversa dalla legge della Regione FVG impugnata

Con la sentenza citata, la Corte - dopo aver premesso che il mobbing, unitariamente considerato dalle scienze sociali, ma privo di una specifica disciplina statale, è fenomeno complesso connotato da una pluralità di aspetti, alcuni dei quali ricondotti dai giudici comuni sotto le previsioni dell'art. 2087 del codice civile - rilevò che esso, con riguardo alla condotta degli autori dei comportamenti vessatori e ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, inerisce anche all'ordinamento civile, mentre per i profili concernenti le conseguenze patologiche sulla vittima di per sé considerate è attinente alla tutela della salute e alla tutela e sicurezza del lavoro.

La definizione del mobbing contenuta nella legge regionale era onnivale e la Regione Lazio aveva reso manifesto che essa attuava il proposito di intervenire «nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato in materia».

La constatazione che la legge regionale, fondata su un'autonoma definizione del complesso fenomeno sociale, lo disciplinava in molteplici suoi

aspetti, alcuni dei quali rientranti in competenze dello Stato, fu quindi alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La legge della Regione FVG n. 7/2005 presenta, invece, elementi di analogia con la legge della Regione Abruzzo n. 26/2004 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), passata indenne attraverso lo scrutinio di costituzionalità (sent. n. 22 del 2006).

Anche in questo caso, infatti, la legge censurata non formula una definizione del mobbing con valenza generale, ma ha riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti non esorbitanti dalle competenze regionali ordinarie e ancor meno da quelle statutarie della Regione FVG, la cui violazione il ricorrente evoca in via subordinata, ma sulle quali la stessa Regione ritiene ormai prevalere il nuovo riparto di competenze.

L'incompletezza della definizione, anche con riguardo alle nozioni di diritto comunitario, è quindi correlativa al carattere parziale e volutamente non esaustivo della regolamentazione legislativa regionale.

Se, poi, l'inesistenza di una definizione generale dovesse condurre la Regione all'emanazione di atti amministrativi esorbitanti dalle proprie competenze o, comunque, contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l'ordinamento appronta gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.

Quest'ultimo rilievo è valso anche a motivare l'infondatezza delle censure concernenti la genericità delle previsioni della legge riguardo ai paventati interventi nei luoghi di lavoro, all'eventuale accertamento di casi di mobbing ed all'istituzione di "punti di ascolto" presso le ASL.

E' stato, infatti, considerato che, anche al di fuori del controllo incidentale di legittimità costituzionale, vale il principio secondo il quale una disposizione di legge non può essere dichiarata illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali.

In conclusione, è stato ribadito ciò che si è ritenuto riguardo alla legge n. 26/2004 della Regione Abruzzo, e cioè che «essa non ha oltrepassato i limiti della competenza che già la Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze».

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 5 - 20 luglio 2006, n. 298

Materia: Pubblico impiego

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 3 e 81, quarto comma, Cost.

Ricorrente/i: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (ordinanza n. 411/2005)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, legge Regione Siciliana n. 10/2000 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione

Annotazioni:

La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme indicate in epigrafe «nella parte in cui, dopo aver sospeso l'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità fa, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2».

Secondo il giudice a quo, avendo la ricorrente nel giudizio di merito esercitato il proprio diritto potestativo al collocamento in quiescenza ed alla pensione prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Siciliana n. 21/2003, l'abrogazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 20 di quest'ultima legge sarebbe irrilevante.

La Corte osserva che nell'ordinanza di rimessione non soltanto non si indicano le circostanze di fatto (misura dei contributi, età) cui le norme che si ritengono applicabili subordinano il diritto oggetto del giudizio, ma non si precisa neppure se, nella specie, venga in considerazione il comma 1 o il comma 2 dell'impugnato art. 39.

La censura, nei termini in cui è stata prospettata, implica, dunque, una pronuncia ricostruttiva del sistema pensionistico regionale che esorbita dalle attribuzioni della Corte e, pertanto, la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 20 luglio 2006, n. 308

Materia: Pubblico impiego

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Art. 1, comma 3, d. lgs. n. 165/2001; art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 421/1992

Ricorrente/i: Tribunale di Marsala (ordinanza n. 82/2005)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 39, comma 9, legge Regione Siciliana n. 10/2000 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

Annotazioni:

Secondo il giudice a quo, la norma regionale censurata, intervenendo in materia di trattamento economico di dipendenti di pubbliche amministrazioni, violerebbe la norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica secondo la quale la contrattazione collettiva costituisce metodo di disciplina del rapporto di pubblico impiego.

La questione è stata giudicata fondata.

La Corte ha, infatti, evidenziato che la norma denunciata disciplina un aspetto del trattamento economico di alcuni dipendenti degli enti locali siciliani e, precisamente, di quelli immessi in ruolo ai sensi della legge regionale n. 39/1985.

E' stato ricordato che con la sentenza n. 314/2003, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale di un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il quale stabiliva che le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 si applicavano anche al personale immesso in ruolo ai sensi della legge regionale n. 39/1985 in servizio presso le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, ai dipendenti in servizio presso gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai dipendenti inquadrati ai sensi della legge regionale n. 93/1982.

In quella occasione la Corte ha evidenziato che la disposizione impugnata violava le norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalle due leggi di delega in attuazione delle quali è stata realizzata la cosiddetta privatizzazione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico.

In effetti, l'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001, dispone che «i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

In particolare, l'art. 2, comma 1, della legge 421/1992, ha imposto al legislatore delegato di prevedere, «salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi» (lettera a) e di «procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali» (lettera o).

Dalla legge n. 421/1992, dunque, può trarsi il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici e, non a caso, anche il legislatore delegato ha ribadito che quel trattamento è materia di contrattazione collettiva.

Pertanto, rilevato che la norma censurata è stata emanata in epoca anteriore alla riforma del Titolo V Cost. e che le norme fondamentali di riforma economico-sociale costituiscono un limite all'esercizio di qualunque tipo di potestà legislativa della Regione Siciliana (sent. n. 314/2003, n. 4/2000, n. 153/1995), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, poiché, concorrendo alla disciplina del trattamento economico del personale degli enti locali, viola il principio della disciplina di quel trattamento per mezzo di contratti.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 5 - 20 luglio 2006, n. 309

Materia: Pubblico impiego

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 9/2006)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente agli ultimi due periodi, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio X)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere

Annotazioni:

Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana n. 7/2006, con omissione di tutte le disposizioni e parti di testo oggetto di censura.

Secondo la giurisprudenza costante «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sent. n. 351/2003; ordinanze nn. 111, 206, 147 e 171 del 2006).

Conseguentemente è stata dichiarata determinata la cessazione della materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 - 27 luglio 2006, n. 312

Materia: Caccia

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 7/2004)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 18 febbraio 2004, n. 3/V

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto

Annotazioni:

A parere del Governo, il provvedimento impugnato, nel modificare il calendario venatorio, non avrebbe rispettato i limiti fissati dalla legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla normativa comunitaria, e sarebbe stato emesso in assenza del preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) previsto dall'art. 18 della legge n. 157/1992.

Per quanto riguarda l'intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus e della Lega Anti Vivisezione - LAV, ne è stata, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità.

In proposito, la corte ha osservato che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla tardività dell'intervento, la giurisprudenza ha costantemente affermato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli di norma legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, «salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (sent. n. 89/2006).

L'eccezione di inammissibilità sollevata nei confronti del ricorso del Governo dalla Regione Sardegna, relativa all'erronea indicazione del parametro costituzionale evocato, è stata ritenuta fondata.

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si limita, infatti, ad indicare, quale disposizione costituzionale che sarebbe stata violata, l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, ma non viene in alcun modo preso in considerazione lo statuto speciale per la Regione Sardegna.

In proposito è stato osservato che è stato più volte affermato che i ricorsi che facciano valere nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province

autonome esclusivamente le norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, senza motivare le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare anche al caso di specie, devono essere dichiarati inammissibili (sent. n. 175/2006).